

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Corso di laurea magistrale in Discipline Artistiche
(Classe LM-89)

REGOLAMENTO

ART. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione degli obiettivi e dei contenuti, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del Corso di laurea magistrale di Discipline Artistiche, Classe LM-89: Storia dell'Arte – trasformazione del Corso di laurea magistrale interclasse in Discipline Artistiche e Archeologiche, Classi LM-2: Archeologia e LM-89: Storia dell'Arte – istituito presso l'Università degli Studi di Verona con ordinamento secondo il D.M. 270/04, a partire dall'A.A. 2008/2009, ulteriormente modificato in base al D.M. 17/2010 e conseguentemente attivato a partire dall'A.A. 2011/2012.

ART. 2 – Obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale

I laureati ottengono una formazione relativamente ai contenuti, alle metodologie e alle tecniche della storia dell'arte.

Lo studio della storia dell'arte si articola nelle seguenti periodizzazioni: greco-romana, medievale, moderna e contemporanea. Esso presenta un'offerta formativa ampia e ben raccordata con le discipline storiche e letterarie.

L'apprendimento avviene in stretta connessione con un quadro interdisciplinare di ricerca scientifica, in modo da estendere e approfondire le conoscenze e le capacità di comprensione raggiunte nel corso della laurea di primo livello. Esso prevede l'introduzione a metodologie e tecniche avanzate per la comprensione delle opere d'arte, dello scavo archeologico, come pure del rilievo, della documentazione e dei materiali. L'acquisizione di tali metodologie può essere facilitata da *stages* e tirocini organizzati in laboratorio e in località di interesse artistico e archeologico, anche in collaborazione con altre Università, Enti e Soprintendenze, sia in Italia, sia all'estero.

Nell'ambito dei corsi sono previste attività che favoriscano la conoscenza dei principali strumenti informatici per coadiuvare l'impegno di studio e di ricerca, relativamente, in particolare, alla catalogazione e alla documentazione dei beni storico-artistici e dei relativi contesti.

– Obiettivi formativi

Il percorso formativo permetterà di ottenere competenze specifiche nel campo della storia dell'arte, dalle origini ai nostri giorni, con approfondimenti in ambito antico, medievale, moderno e contemporaneo, oltre che nella museologia e nella critica d'arte.

Il laureato sarà guidato ad acquisire sicure competenze di carattere storico e metodologico che gli consentiranno di inquadrare i singoli monumenti, le correnti e gli altri fenomeni artistici entro un ben determinato quadro storico, sociale e culturale, dall'antichità all'età contemporanea. Sarà, inoltre, portato ad acquisire conoscenze teoriche e applicate relative alla conservazione, gestione, promozione e valorizzazione dei beni storico artistici e delle loro istituzioni.

ART. 3– Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

- Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Il laureato deve aver approfondito le proprie conoscenze, nonché le capacità di analisi già raggiunte con la laurea di primo livello. Il laureato deve essere in grado di individuare e focalizzare la propria ricerca su tematiche rilevanti della storia dell'arte e dell'archeologia, come pure applicare le metodologie apprese per il conseguimento degli obiettivi teorici e pratici. Il laureato deve essere in grado di proporre e di sperimentare nuovi itinerari di ricerca sulla base dell'interazione realizzata con le nuove metodologie proposte dai docenti di riferimento. Il laureato deve essere in grado di padroneggiare una lingua della UE, oltre l'Italiano, insieme alla relativa terminologia specifica. Il raggiungimento di questi risultati avviene attraverso la didattica frontale, la conoscenza della letteratura specializzata e l'uso delle fonti documentarie, nonché mediante il confronto diretto con monumenti, luoghi, oggetti d'arte e le loro rappresentazioni.

– Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*)

Il laureato deve giungere ad applicare le proprie conoscenze e capacità di comprensione affrontando le tematiche individuate o proposte mediante l'applicazione corretta delle metodologie richieste dall'ottica interdisciplinare. Il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e comprensione avviene attraverso l'utilizzo di casi di studio esemplari, esercitazioni seminariali, uscite sul campo atti ad avviare gli allievi ad un corretto approccio disciplinare. La verifica del conseguimento di tali risultati avviene durante le periodiche sessioni di esami.

- Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Le attività di indagine archeologica e lo studio dei monumenti e del patrimonio museale italiano ed estero devono permettere al laureato di valutare correttamente ed autonomamente i beni culturali. La relazione interdisciplinare tra materie artistiche, archeologiche, geografiche e storiche deve avere contribuito a creare nel laureato una propria capacità scientifica di valutazione del bene preso in esame. La didattica tradizionale e le attività pratiche, come gli *stages* museali e gli scavi archeologici, devono aver permesso al laureato di ricercare autonomamente la documentazione diretta e indiretta specifica, di attuare collegamenti tra le fonti utilizzate e di formulare un proprio giudizio scientifico. Il laureato deve essere in grado di formulare giudizi corretti, anche in caso di una documentazione incompleta, di prendere in considerazione la responsabilità sociale ed etica che deriva dalla formulazione di giudizi e dall'applicazione delle conoscenze. Al raggiungimento di questi obiettivi gli allievi vengono avviati dai corsi nei singoli settori scientifico disciplinari, oltre che dalla redazione della tesi di laurea per la prova finale.

– Abilità comunicative (*communications skills*)

Il laureato deve saper comunicare in modo chiaro e comprensibile le proprie conoscenze e le proprie argomentazioni sia a interlocutori specialisti, sia a non specialisti. L'approccio alle nuove forme di comunicazione multimediale ed informatica (che integra i tradizionali strumenti di disegno, grafica, fotografia) è strumento indispensabile per facilitare e rendere immediata la rappresentazione e la comunicazione del proprio sapere. La verifica delle abilità comunicative avviene attraverso gli esami di profitto e, ancor più, la prova finale.

- Capacità di apprendimento (*learning skills*)

Le capacità raggiunte dal laureato devono permettergli di continuare nello studio in modo autonomo; egli deve infatti avere appreso la forma mentis dell'analisi e della ricerca condotte sulla base di metodologie precise e rigorose. Il conseguimento di tali capacità avviene attraverso gli

stimoli forniti dai docenti, nei singoli corsi e nelle relative verifiche di profitto, nonché nella redazione della tesi finale, mediante la quale lo studente deve dar prova di aver recuperato le fonti necessarie, ampliato le proprie conoscenze, meditato una propria metodologia di indagine e saputo esprimere i risultati della propria elaborazione concettuale.

ART. 4 – Profili e sbocchi professionali

Tra gli sbocchi professionali della Laurea magistrale in Discipline Artistiche vi sono impieghi a vari livelli in primo luogo presso le istituzioni preposte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, quali le soprintendenze, i musei; inoltre, presso la pubblica amministrazione (comuni, province, regioni) e presso fondazioni, enti, società e cooperative privati. E' possibile anche l'attività di consulenza specialistica per settori dell'industria culturale, dell'editoria, della pubblicistica e dell'educazione alla conoscenza del patrimonio storico-artistico. I laureati, in particolare, possono trovare impiego in attività in campo artistico e archeologico e in attività volte alla realizzazione di eventi culturali, quali mostre e allestimenti museali. Attraverso un tirocinio aziendale i laureati possono diventare stimatori d'asta presso aziende commerciali specializzate nell'arte oppure giungere ad essere accreditati come periti nel campo artistico dei Tribunali. I laureati possono accedere all'insegnamento nella scuola, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I laureati possono accedere, mediante concorso, alla categoria professionale delle guide turistiche e possono inserirsi nelle professioni legate al turismo culturale.

ART. 5 – Accesso a studi ulteriori

La Laurea magistrale in Discipline Artistiche permette di accedere alle scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (DM 31 gennaio 2006) e a Master di II livello nello stesso ambito. Permette, tramite selezione, di accedere ai tirocini formativi attivi (TFA) per l'accesso all'insegnamento, secondo le modalità e i requisiti richiesti dalle normative vigenti. La Laurea magistrale consente, inoltre, a laureati dotati e motivati di intraprendere una carriera di ricerca presso enti ed istituzioni, nonché di accedere, tramite selezione, a un Dottorato di Ricerca.

ART. 6 – Collegio didattico

L'organo didattico competente per quanto concerne la definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle modalità organizzative e di funzionamento del Corso di laurea magistrale è il *Collegio Didattico in Beni culturali e Discipline artistiche*. Ai sensi dell'Art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Verona, il Collegio didattico cui fa riferimento il Corso di laurea magistrale di Discipline Artistiche è composto da tutti i docenti del Corso e da quelli del Corso di laurea di Beni Culturali, ivi compresi quelli che tengono insegnamenti in mutuaione, oltre che da una rappresentanza di tre studenti. I docenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo partecipano alle sedute del collegio didattico con voto consultivo e non sono computati ai fini della determinazione del numero legale della seduta (Regolamento generale di ateneo, Art. 53, 2-3). Il Presidente può essere un docente di prima o di seconda fascia eletto secondo le procedure previste agli articoli 51 e 52 del Regolamento generale di ateneo.

ART. 7 – Commissioni didattiche, Commissione paritetica

1. All'interno del Collegio didattico è costituita una *Commissione didattica*, con funzione istruttoria in relazione alle pratiche degli studenti e col compito di esprimere valutazioni preliminari rispetto all'esame e alle deliberazioni del Consiglio.

All'interno del Collegio didattico è pure istituita una *Commissione stages e altre attività formative*, con funzione istruttoria:

- in relazione alle richieste di accreditamento di enti per l'offerta di iniziative di stage per gli studenti, al fine di valutare quelle più congruenti alle finalità del corso di laurea;
- in relazione alla congruità dei moduli dedicati alle "altre attività formative", esprimendo parere sul valore formativo delle proposte e sui CFU assegnabili.

2. Il Collegio didattico farà riferimento, per quanto di competenza, alla *Commissione paritetica docenti-studenti*, organo consultivo, istituita presso il Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società, la cui composizione è stabilita dal Consiglio di Dipartimento (Regolamento didattico di ateneo, Art. 2.8).

ART. 9 – Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale

1. Per l'accesso al Corso di laurea Magistrale in Discipline Artistiche è richiesto il Diploma di laurea triennale o un titolo universitario straniero giudicato equipollente.

2. E' necessario, inoltre, che il laureato abbia conseguito nel percorso della laurea precedente un totale di almeno 60 CFU negli SSD elencati nell'allegato al presente regolamento.

La laurea triennale che soddisfa interamente i requisiti curriculari e l'adeguatezza delle competenze iniziali è quella in Beni Culturali, classe L-1.

Ai fini del raggiungimento dei 60 CFU necessari possono essere riconosciuti ai nuovi immatricolati anche crediti formativi universitari acquisiti in master di primo livello conclusi con l'approvazione, a condizione che le prove abbiano avuto una votazione quantitativa, che i relativi insegnamenti rientrino negli SSD previsti dall'ordinamento vigente e che i corrispondenti cfu siano quantificabili in modo preciso.

3. Lo studente che si immatricola deve conoscere e usare correttamente la lingua italiana ed almeno un'altra lingua dell'Unione Europea. Deve, inoltre, avere raggiunto una solida formazione di base nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento alla storia dell'arte, dall'antichità all'epoca contemporanea.

4. Non sono ammesse iscrizioni di laureati di primo livello in presenza di debiti formativi, sia per quanto riguarda il possesso dei requisiti curriculari, sia per quanto attiene il possesso dell'adeguata preparazione iniziale. Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale, conseguendo i CFU necessari nell'ambito dei predetti settori scientifico-disciplinari mediante il superamento di singoli esami. È prevista la possibilità di iscrizione, per tali fini, ai *Corsi liberi*.

5. La verifica del possesso dei pre-requisiti e della preparazione iniziale si fonda sulla presentazione del certificato di laurea ed, eventualmente, dell'attestato finale del master, corredati dall'elenco degli esami sostenuti.

6. Il possesso di un'adeguata preparazione iniziale sarà oggetto di verifica per il tramite di un colloquio. Ne saranno esentati il laureato di primo livello con punteggio di laurea pari o superiore a 100/110 (cento/110) e i nuovi immatricolati già in possesso di laurea dell'ordinamento pre-vigente il D.M. 509/99 o di altra laurea specialistica ovvero magistrale. In caso di laurea conseguita in altro Stato, il Consiglio di Corso di Laurea stabilirà l'equivalenza fra il punteggio ottenuto e quello corrispondente nel sistema universitario italiano.

Il colloquio verterà sulle conoscenze acquisite nel precedente percorso di studi. Negli avvisi di Ateneo verranno indicate le date per l'effettuazione e/o la ripetizione del colloquio.

È caldamente suggerito a tutti i laureati di primo livello il test autovalutativo che sarà diffuso periodicamente nel sito *web* di Ateneo.

7. Nel caso di studenti con titolo di studio straniero il Consiglio del Corso di laurea in Discipline Artistiche predispone una verifica della conoscenza della lingua italiana ad un livello che consenta la comprensione della didattica frontale (livello B2). Nel caso in cui questo livello non risulti raggiunto, lo studente verrà indirizzato a seguire i corsi di lingua italiana forniti dal *Centro linguistico di Ateneo*.

ART. 9 – Modalità di svolgimento della didattica e rapporto cfu/ore

Tenendo conto che a ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, gli obiettivi formativi previsti dal Corso di laurea di Beni Culturali saranno realizzati mediante attività che, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, Art. 10, prevedono:

- Lezioni (in presenza e/o a distanza [teledidattica]) – in misura di 6 ore per ogni CFU (con almeno 19 ore di impegno personale dello studente per CFU);
- Seminari, in misura di 6 ore per ogni CFU (con almeno 19 ore di impegno personale dello studente per CFU);
- Esercitazioni, in misura di 12 ore per ogni CFU (con almeno 13 ore di impegno personale dello studente per CFU);
- Attività di laboratorio, in misura di 12 ore per ogni CFU (con almeno 13 ore di impegno personale dello studente per CFU);
- Attività di formazione con guida del docente per piccoli gruppi, in misura di 20 ore per ogni CFU (con almeno 5 ore di impegno personale dello studente per CFU);
- *Stage*-tirocinio professionale, in misura di 25 ore per ogni CFU (senza ulteriore impegno per lo studente).

Le lezioni a distanza non potranno superare il 20% dell'offerta didattica indispensabile e i 30 CFU per studente.

L'acquisizione dei CFU, in qualunque ambito, è subordinata al superamento di un esame o di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite (Regolamento didattico di Ateneo, Art. 10.6).

Verranno, inoltre, organizzati, in accordo con enti pubblici e privati, gli *stage* e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le attività formative previste dal D.M. 270/04, Art. 10.5, lettera d).

ART. 10 – Programmazione didattica

1. Il Collegio didattico formula annualmente al Consiglio del Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società e a quelli associati la proposta di attivazione del Corso di laurea magistrale di Discipline artistiche, unitamente a eventuali variazioni nell'articolazione dei piani didattici. La suddetta procedura deve svolgersi entro il mese di febbraio.

2. Il Collegio didattico propone al Consiglio di Dipartimento di riferimento il piano di assegnazione dei compiti didattici per la realizzazione del corso di laurea. Il Consiglio di Dipartimento deve valutarlo e approvarlo entro e non oltre il 15 aprile, affidando i compiti didattici ai docenti in esso incardinati e considerando le richieste di didattica trasversale o di mutazione pervenute da o inoltrate ad altri Dipartimenti (Regolamento didattico di Ateneo, Art. 14).

Il piano dell'offerta formativa dovrà poi ricevere l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione.

Art. 11 – Tipologia degli insegnamenti, propedeuticità e iterazioni

1. L'organizzazione didattica del Corso di laurea di Discipline Artist

iche prevede esclusivamente insegnamenti di tipologia “magistrale” (“m”). Inoltre, al fine di garantire la massima chiarezza sui percorsi, per ciascun insegnamento/esame viene specificato l’anno di corso corrispondente all’interno del percorso formativo.

3. Per iterazione si intende la possibilità offerta allo studente di seguire per la seconda volta un insegnamento già seguito in precedenza e di sostenere per la seconda volta il relativo esame, in particolare se specificamente coordinato all’ambito dell’elaborato di laurea.

E’ consentita un’unica iterazione ed è sottoposta alle seguenti condizioni:

- il secondo esame deve vertere sul programma di un anno accademico diverso da quello del primo esame e deve essere inserito in un anno differente rispetto a quello in cui è stato effettuato il primo esame.
- il secondo esame deve essere inserito nel piano di studio individuale tra le attività formative a libera scelta.

4. Non sono iterabili le attività formative che non constano di insegnamenti e non danno luogo a votazione in trentesimi.

5. Obsolescenza dei programmi d’insegnamento: il programma d’esame di un insegnamento resta valido sino alla sessione invernale dell’anno successivo a quello di frequenza, salvo diversa indicazione del docente di riferimento.

6. Per finalità didattiche i docenti possono avvalersi del sito *e.learning* d’ateneo.

Art. 12 – Scansione delle attività formative

Nei due anni del corso magistrale di discipline artistiche sono impartiti esclusivamente insegnamenti di tipologia magistrale da 6 CFU; si tratta di insegnamenti caratterizzanti obbligatori per tutti gli iscritti, mentre sono a scelta gli insegnamenti proposti nell’ambito degli affini. E’ previsto un insegnamento in campo informatico.

E’ previsto il riconoscimento di competenze linguistiche (D. M. 270/04, Art. 10 comma 5 lettera c; cfr. Art. 18 del presente Regolamento) certificate da istituzioni riconosciute o dal Centro linguistico di Ateneo.

Lo studente è tenuto a presentare annualmente il proprio piano di studio congruente con il Regolamento didattico del Corso di laurea (cfr. Art. 14 del presente Regolamento).

ART. 13 – Calendario didattico

1. L’anno accademico si divide in due periodi principali (più un periodo di recupero per la definizione delle sessioni di esami e di esami di laurea), così individuati:

- primo periodo: dal 1 ottobre al 28 febbraio (termine ultimo per la validità degli esami per l’anno accademico precedente);
- secondo periodo: dal 1 marzo al 31 luglio;
- terzo periodo: dal 1 agosto al 30 settembre.

2. Si prevedono:

- almeno tre sessioni di esami, una per ogni periodo;
- almeno tre sessioni di laurea, una nel primo periodo, e due nel secondo periodo, di cui una entro il 30 aprile.

Si prevede:

- la non sovrapposizione tra sessioni di esame e sessioni di laurea;
- la non sovrapposizione tra sessioni di esame e lezioni;
- la possibilità di definire periodi di sospensione delle lezioni per effettuare prove intermedie.

Questo schema non si applica ai laboratori, agli *stages*, ai tirocini e ai corsi intensivi e può essere superato da eventuali vincoli imposti da calendari fissati da normative nazionali.

3. Il periodo per lo svolgimento delle attività formative inizia, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre, nel rispetto del calendario di Ateneo stabilito annualmente dal Senato Accademico.

4. In base al Regolamento didattico di Ateneo (Art. 17), il Dipartimento di riferimento, sentito il Collegio didattico, stabilisce, nel rispetto del Manifesto annuale degli studi, i periodi di svolgimento dei corsi di insegnamento di propria pertinenza e le modalità di definizione del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami devono essere resi noti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi e dell'inizio della relativa sessione di esami.

5. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica (per i quali deve possedere l'attestazione di frequenza ove richiesta), ma questi si devono riferire a corsi di insegnamento conclusi, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Gli esami sostenuti entro il 28 febbraio dell'anno accademico successivo, se pertinenti all'anno accademico precedente, non richiedono una nuova iscrizione al Corso di laurea.

Il Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società, sentito il Collegio didattico, stabilisce il calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i Corsi di laurea. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite con almeno 30 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, previa comunicazione dei docenti al Presidente del Collegio didattico interessato e alla segreteria didattica di riferimento.

Il numero annuale degli appelli d'esame non deve essere inferiore a sei, distribuiti in tre sessioni. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

6. Le prove finali per il conseguimento della laurea relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di una nuova iscrizione al Corso di laurea. Le prove finali si svolgono sull'arco di tre sessioni distribuite nei periodi definiti dal Calendario di Ateneo stabilito annualmente dal Senato Accademico su proposta delle strutture didattiche.

Il Dipartimento, sentito il Collegio didattico, comunicherà il proprio calendario didattico per farlo confluire nel calendario generale di Ateneo definitivo; quest'ultimo deve essere pubblicato sul *web* e pubblicizzato agli studenti al momento della apertura delle immatricolazioni.

ART. 14 – Piani di studi

1. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla classe di corso di studio e dall'ordinamento didattico.

2. Gli studenti, a partire dagli immatricolati nell'A.A. 2011-2012, sono tenuti a compilare obbligatoriamente il proprio piano di studio secondo una procedura *on line*, selezionando nell'ambito dell'offerta formativa del corso gli insegnamenti di cui vuole sostenere l'esame. Gli insegnamenti obbligatori non sono modificabili da parte dello studente; si hanno, poi, il gruppo degli esami prestabiliti e le attività 'a scelta dello studente' fra quelle erogate dall'Ateneo. Tutti gli insegnamenti selezionati dallo studente saranno poi riportati nel libretto, anch'esso consultabile *on line*. La mancata compilazione del piano di studio impedisce allo studente di potersi iscrivere agli esami. La compilazione del piano ed eventuali variazioni possono essere fatte solo nelle finestre temporali previste annualmente dall'Ateneo. Nel piano di studi vengono indicati gli esami sostenuti e quelli da sostenere, in tutti gli ambiti previsti dal Corso di laurea.

3. Alcune tipologie di attività didattiche possono essere inserite in autonomia nel piano (anticipi, esami soprannumerari, insegnamenti e attività particolari in ambito D e F, ecc.). Per tali attività è necessario compilare un modulo e inviarlo per il tramite della posta elettronica all'indirizzo mail della segreteria di competenza. Tutte le richieste sono vincolate all'approvazione della segreteria

studenti di competenza e, in casi problematici, della *Commissione didattica* del Collegio (Art. 7 di questo regolamento).

4. I CFU acquisiti a seguito degli esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

ART. 15 – Esami di profitto

1. Ogni docente è tenuto a indicare, contestualmente alla programmazione della didattica (cfr. Art. 10), le specifiche modalità di esame previste per il suo corso. L'esame si svolge successivamente alla conclusione del corso nei periodi previsti per gli appelli d'esame, in date proposte dai docenti responsabili dei corsi o concordate con essi.

2. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o di esito negativo (idoneità). Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove. Della predisposizione della prova pratica e/o scritta e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione di esame.

La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove scritte, pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun modulo, ove il corso sia organizzato in moduli, o alla conclusione del corso medesimo.

Per ogni insegnamento c'è una sola prova di accertamento verbalizzata e dunque un solo voto; questo vale anche per i corsi integrati. Non sono previste prove di accertamento che consistano nella scelta fra risposte corrette e risposte errate già predefinite.

3. L'esame o altra verifica del profitto non può essere ripetuto se già verbalizzato con esito positivo.

4. Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati.

5. Negli esami corrispondenti ai corsi d'insegnamento compresi tra le attività formative di base (D.M. 270/04, Art. 10.1, lettera a), caratterizzanti (idem, lettera b) e affini o integrativi (idem, 5, lettera b) la valutazione è espressa in trentesimi. La valutazione è espressa in trentesimi anche per gli esami che lo studente sostenga tra le attività a scelta autonoma (D.M. 270/04, Art. 10.5, lettera a, cfr. Art. 18 del presente Regolamento). L'esito si considera positivo ai fini dell'attribuzione dei crediti se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L'attribuzione della lode, nel caso di una votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della commissione di esame e richiede l'unanimità dei suoi componenti.

Nelle verifiche conclusive delle attività tutoriali, di *stage* o tirocinio, in caso di esito positivo la valutazione è espressa mediante la semplice approvazione.

6. Nel caso sia necessaria un'integrazione a insegnamenti già sostenuti, il docente, all'atto della verbalizzazione conseguente all'integrazione, registrerà l'insegnamento per intero, tenendo conto, nell'assegnazione del voto finale, della votazione conseguita dallo studente nell'insegnamento del previgente ordinamento, anche in relazione al peso dei crediti già acquisiti.

ART. 16 – Commissioni degli esami di profitto

1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo (Art. 22), le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Presidente del Collegio didattico, su proposta dei titolari degli insegnamenti, di norma all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.

2. Le commissioni sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, deve essere titolare dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più titolari di insegnamento l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. Gli altri componenti della

commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di una affine. Il verbale d'esame è firmato dal Presidente della commissione.

3. Per ciascuna commissione deve essere nominato almeno un membro supplente, che subentra qualora vi sia impedimento o assenza di membri effettivi diversi dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, questi è sostituito da un altro professore ufficiale, nominato dal Presidente del Collegio didattico o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche.

4. Il Presidente della commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile della registrazione degli esami secondo le modalità vigenti.

ART. 17 – Conoscenza delle lingue straniere

Nell'ambito delle altre attività (ambito F) del piano di studio lo studente deve conseguire crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua straniera, diversa dall'italiano, parlata nell'Unione Europea (D.M. 270/04, Art.10. 5, lettera c): francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. La prova è prevista per il I anno, e deve essere superata presso il Centro linguistico di Ateneo; in alternativa lo studente può produrre un attestato equipollente rilasciato da un Istituto, da un Centro o da una Istituzione accreditati dall'Ateneo di Verona. La prova di lingua degli iscritti al corso di laurea magistrale può essere di livello B1, ma deve essere di livello B2 nella lingua di cui lo studente ha già sostenuto la verifica al livello B1 nel corso della triennale. Non sono riconosciute prove di livello A2.

ART. 18 – Attività a scelta autonoma (ambito D)

Una quota dei crediti corrispondenti all'attività formativa dell'intero triennio, determinata dal presente Regolamento in 12 CFU, è riservata alla scelta autonoma da parte dello studente. Questa scelta può essere orientata verso:

- corsi/esami non seguiti/sostenuti in precedenza;
- iterazioni di corsi/esami (cfr. Art. 11 del presente Regolamento);
- altre attività (*stages* e tirocini, laboratori, tutorati, ulteriori competenze linguistiche, seminari – tutti preventivamente approvati dal Collegio didattico).

In conformità con quanto prescrive la normativa vigente (D.M. 270/04, Art. 10. 5, lettera a; D.M. 26 luglio 2007, capo 3, lettera n), la scelta, che non può essere predeterminata (fatto salvo quanto indicato per le iterazioni all'Art. 11), deve comunque essere ispirata a coerenza col piano formativo del singolo studente e sarà perciò soggetta a valutazione da parte del Collegio didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni fornite dallo studente.

ART. 19 – Altre attività (ambito F)

1. Il Consiglio di Dipartimento, in base alle proposte del Collegio didattico di Beni Culturali e Discipline artistiche, propone, all'interno dell'offerta formativa annuale ed eventualmente anche in corso d'anno, qualora se ne presenti la necessità, attività formative, non soggette a votazione, che permettano il conseguimento di CFU nell'ambito F. Esse vengono presentate con l'indicazione di tipologia, finalità formative, docente o docenti di riferimento, monte ore di impegno e CFU conseguibili. Esse possono anche svolgersi fuori dalla sede dell'Università di Verona, laddove se ne riconosca l'opportunità.

3. All'offerta annuale possono aggiungersi altri moduli didattici, su proposta di singoli docenti al Collegio didattico e dopo approvazione del Consiglio di Dipartimento. Tali moduli aggiuntivi

vengono resi pubblici nel sito di Ateneo e in ogni altra forma possibile. Ogni modulo ha almeno un docente di riferimento, che ne segue lo svolgimento e garantisce l'espletamento della verifica finale. A tale docente è affidato il compito della verbalizzazione.

La frequenza di queste attività è obbligatoria, per un minimo di lezioni quantificate all'inizio del corso.

Non possono essere conferiti CFU per attività non presenti nell'offerta formativa o non approvate preventivamente dal Collegio didattico e dal Consiglio di Dipartimento.

La frequenza dei corsi entro questa tipologia deve essere gratuita. Tuttavia, in caso di attività svolte all'esterno delle strutture universitarie, l'Ateneo non garantisce la gratuità del trasporto e del vitto per gli studenti. Il rapporto CFU e ore di impegno è fissato all'Art. 9 del presente regolamento.

5. All'atto della programmazione didattica, il Collegio didattico propone attività di tirocinio finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare utilità per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifiche d'interesse professionale. Tali attività possono essere svolte nel contesto di corsi di laboratorio o seminari sotto la diretta responsabilità dei docenti o presso istituzioni e aziende accreditate dall'Ateneo veronese.

6. Non è ammessa l'attribuzione di CFU all'atto dell'iscrizione per attività pregresse, salvo che nel caso di trasferimenti da altri Corsi di laurea di secondo livello.

ART. 20 – Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

Tranne che per l'ambito delle Altre attività (ambito F), secondo quanto disposto nel paragrafo precedente, non si prevede l'obbligo di frequenza, anche se essa è caldamente consigliata. La mancata frequenza deve però essere compensata dal conseguimento dei saperi e delle competenze previste dai singoli insegnamenti in una forma equipollente. Viene assicurata agli studenti un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

ART. 21 – Media dei voti d'esame

In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, in vista della determinazione del voto di laurea, la media dei voti d'esame è calcolata tenendo conto di tutte le prove che, in qualsiasi ambito del piano di studio individuale siano inserite, diano luogo a un voto espresso in trentesimi.

Non entrano a far parte della media gli esami fuori piano (si veda Art. 4.3).

La media è ponderata in base al numero di CFU corrispondenti a ciascuna prova.

Art. 22 – Contenuti e modalità di svolgimento della prova finale – Composizione delle commissioni

1. La prova finale dà luogo al conseguimento di 30 CFU e consiste nella redazione di un elaborato scritto attinente alle tematiche caratterizzanti la Laurea magistrale in Discipline Artistiche. Essa può essere integrata da attività derivanti dall'uso di strumentazioni specifiche, di rilievo e di documentazione, i cui risultati devono figurare nella tesi. Lo scopo dell'elaborato finale è quello di dimostrare la capacità del candidato di esporre in modo scientifico ed articolato i risultati della propria ricerca, in un quadro di conoscenze interdisciplinari.

2. Lo studente deve redigere a tal fine un elaborato di congrua ampiezza, su un argomento concordato con il relatore. Il docente-relatore dovrà firmare il frontespizio della tesi di laurea prima della sua presentazione nella discussione finale e dovrà presentarla, in sede di prova finale. Dovrà, inoltre, indicare almeno un altro docente o esperto che collaborerà alla valutazione specifica della tesi in seno alla Commissione giudicatrice.

Può essere relatore ogni docente dell'Ateneo, purché lo studente abbia superato un esame in una disciplina del suo settore scientifico disciplinare di afferenza e purché il docente faccia parte del

Collegio didattico del corso in cui lo studente si vuole laureare oppure di quello per cui tiene un corso per mutuaione.

3. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Collegio didattico di Beni Culturali e Discipline Artistiche e sono composte da non meno di sette docenti dell'Ateneo; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il Presidente della Commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

4. La decisione di voto avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Le Commissioni dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere concessa la lode, purché con decisione unanime.

5. La valutazione finale da parte della Commissione è espressa in base al voto risultante dalla media dei votinelle prove di merito, incrementato sulla base dei risultati dell'elaborato e della sua discussione; tale incremento può arrivare fino a un massimo di 7 punti su 110. A tale incremento si può aggiungere 1 ulteriore punto per gli studenti che si laureano entro il biennio, al fine di incentivare il rispetto dei tempi previsti dal Corso di laurea magistrale. Per gli studenti a tempo parziale vale quanto riportato all'Art. 28 del presente regolamento. Ai soli effetti di questa incentivazione, agli studenti che abbiano trascorso un periodo di studio all'estero nel quadro degli scambi promossi dall'Ateneo la durata del corso di studi normale è incrementata della durata del periodo trascorso all'estero.

6. L'elaborato scritto, oggetto della prova finale, può essere redatto in lingua diversa dall'italiano, previa approvazione del relatore e del Collegio didattico. La discussione deve comunque essere condotta in italiano.

7. La discussione dell'elaborato in sede di prova finale può eventualmente essere accompagnata dall'uso di strumenti informatici o di altro genere, se essi sono utili per un migliore chiarimento dei contenuti o per l'esposizione delle metodologie impiegate.

8. Lo studente può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto.

Nel caso in cui lo studente non consegua il punteggio minimo per superare la prova finale, dovrà migliorare l'elaborato o comporne uno diverso, presentandosi ad una successiva sessione di laurea.

ART. 23 – Trasferimenti e passaggi - Riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio

Agli studenti che si trasferiscono da altri Corsi di laurea magistrale, sia dell'Università di Verona che da altre Università italiane o straniere, è garantito il riconoscimento di CFU conseguiti nei medesimi settori scientifico-disciplinari nei limiti previsti dal presente Regolamento per ciascun esame.

Il Collegio didattico, su proposta della *Commissione didattica*, può riconoscere esami in settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento nei rispettivi ambiti, ovvero, nel caso di esami in settori non previsti dall'ordinamento, riconoscerne l'equipollenza, ai fini del conseguimento dei saperi e delle competenze previste, con insegnamenti di altri settori. Esami in settori non presenti nell'ordinamento e dei quali non sia riconoscibile l'equipollenza con altro insegnamento potranno comunque essere convalidati come attività formativa a scelta dello studente o in altre attività. La medesima procedura si applica anche agli studenti che si trasferiscono da Università straniere che usino il sistema europeo dei CFU.

Il Collegio didattico provvede al riconoscimento, deliberando nel minor tempo possibile a partire dalla trasmissione della richiesta.

ART. 24 – Studenti decaduti

Qualora uno studente decaduto, cioè che sia incorso nella decadenza dalla qualità di studente per le cause riportate nell'Art. 26 del Regolamento didattico d'Ateneo, voglia immatricolarsi *ex novo*, la *Commissione didattica*, su delega del Collegio didattico (si veda all'Art. 7 di questo Regolamento), avvierà la verifica istruttoria della sua carriera pregressa.

Lo studente ha la facoltà di richiedere che i CFU già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo.

ART. 25 – Titoli stranieri e periodi di studio svolti all'estero

Il Collegio didattico di Beni Culturali e Discipline artistiche delibera sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all'estero, qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente.

1. Coloro che sono in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti dall'Università di Verona possono essere ammessi al percorso formativo previa valutazione del curriculum.

In caso di trasferimenti dall'estero la carriera pregressa sarà valutata ai fini dell'ammissione al Corso di laurea, purché siano riconosciute attività formative e relativi CFU. Qualora siano in quantità sufficiente, può essere concessa l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo.

Nel caso di trasferimenti da Università straniere che non usino il sistema europeo dei crediti, è richiesta una dichiarazione dell'Università di provenienza da cui risulti il monte ore previsto per ciascun esame e la tipologia delle relative attività, oltre che il voto riportato o il superamento delle prove senza voto.

2. In caso di conseguimento di titoli da parte di uno studente dell'Università di Verona presso un'Università o un Istituto di istruzione superiore di uno stato estero, nell'ambito dei programmi internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica competente di tale università o istituto, che stabilisca le condizioni di partecipazione degli studenti, i criteri di equipollenza delle attività didattiche e le modalità di accertamento del profitto, si provvede al riconoscimento degli studi compiuti e dei relativi CFU.

ART. 26 –Attività di orientamento e di tutorato

Il tutorato è volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali.

Sono istituite attività di tutorato volte all'omogeneizzazione dei saperi minimi e alla facilitazione dell'acquisizione di competenze basilari specifiche. Le attività legate all'acquisizione dei saperi minimi sono obbligatorie e non consentono l'acquisizione di CFU.

I Collegi didattici dell'area umanistica mettono a disposizione degli studenti forme di tutorato volte ad agevolare la compilazione dei piani di studio e le scelte necessarie nel percorso degli studi.

ART. 27 – Manifesto annuale degli studi

Prima dell'apertura delle immatricolazioni al nuovo anno accademico, l'Università rende noto il Manifesto annuale degli studi, divulgato anche per il tramite del sito *web* di ateneo (Regolamento didattico d'Ateneo, Art. 16). Oltre agli adempimenti necessari all'iscrizione, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario.

ART. 28 - Studenti impegnati a tempo parziale

Per gli studenti lavoratori e per coloro che, per fondati motivi, non possano seguire i corsi a tempo pieno e conseguire i CFU previsti nel corso dei tre anni è prevista la possibilità di dilazionare le attività e il conseguimento dei crediti (Regolamento didattico d'Ateneo, Art. 29). La durata complessiva del Corso di laurea magistrale di Discipline artistiche corrisponde in tal caso al doppio

degli anni previsti dal percorso formativo normale e il numero di crediti previsti per ciascun anno corrisponde alla metà.

Lo studente a tempo parziale è considerato in corso oltre la durata legale del corso a cui è iscritto, ma nei limiti dei quattro anni.

È sempre consentito, a fronte di un cambiamento della condizione dello studente, il transito dal regime a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, presentando apposita richiesta entro il 31 marzo di ogni anno al Collegio didattico che valuterà la situazione dello studente e le modalità del passaggio. Per ogni altro aspetto si rinvia al vigente Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnati a tempo parziale.

Art. 29 – Obsolescenza dei crediti

Le competenze comunque acquisite da parte dello studente, presso Università o altre istituzioni, così come le abilità conseguite nel campo lavorativo o professionale non sono automaticamente soggette ad obsolescenza. Il Collegio didattico, chiamato a esaminare la carriera pregressa di studenti trasferiti o decaduti, su proposta della *Commissione didattica*, valuterà di volta in volta l'ammissibilità e l'eventuale traduzione in crediti formativi universitari degli esami sostenuti, in armonia con quanto previsto dalle presenti disposizioni di legge e dalla normativa emanata dai competenti organi dell'Ateneo (Regolamento didattico d'Ateneo, Art. 10.10).

ART. 30 – Tirocinio e stage

All'atto della programmazione didattica il Collegio didattico determina le attività di tirocinio finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare utilità per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifiche d'interesse professionale. Tali attività possono essere svolte nel contesto di corsi di laboratorio o seminari sotto la diretta responsabilità dei docenti o presso istituzioni e aziende accreditate dall'Ateneo veronese. Il Collegio predispone al suo interno una *Commissione stages e altre attività formative* per valutare con regolarità le richieste di accreditamento giunte all'Ateneo da parte di enti pubblici e privati allo scopo di selezionare e segnalare agli studenti quelle più pertinenti alle finalità didattiche del corso (si veda Art. 7 del presente Regolamento).

ART. 31 – Ricevimento degli studenti

Ogni docente deve garantire almeno due ore settimanali per il ricevimento degli studenti nel periodo da ottobre a maggio. A giugno, luglio e settembre ogni docente deve garantire questo ricevimento almeno due volte al mese. Il calendario dei ricevimenti deve essere predisposto annualmente dal Collegio didattico.

Gli orari di ricevimento, per impegno del Presidente del Collegio, dovranno essere resi pubblici nel sito di Ateneo prima dell'inizio delle attività didattiche di ciascun semestre. Il ricevimento può essere integrato, ma non sostituito, dall'uso della posta elettronica, ai fini dell'indirizzo didattico e scientifico e della trasmissione di materiale didattico.

Per comunicazioni agli studenti i docenti si possono avvalere degli avvisi sul sito internet d'Ateneo e di Dipartimento.

ART. 32 – Norme transitorie e finali

1. Agli studenti già iscritti, alla data di entrata in vigore di nuovi ordinamenti didattici, è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti vigenti in precedenza. Gli studenti hanno, comunque, la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente regolamento. La *Commissione*

didattica valuterà, di volta in volta, le modalità del passaggio, proponendole all'approvazione del Collegio didattico.

2. Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'Ateneo.